

**Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e
di lavoratori)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 7 Prolungamento della settimana lavorativa

¹ I singoli lavoratori possono essere occupati sino a undici giorni consecutivi purché immediatamente dopo siano accordati loro almeno tre giorni di congedo consecutivi e la settimana di cinque giorni sia rispettata nella media dell'anno civile.

² I singoli lavoratori possono essere occupati sino a sette giorni consecutivi purché immediatamente dopo il riposo giornaliero del settimo giorno siano accordati loro almeno tre giorni di congedo consecutivi. Durante questi sette giorni la durata del lavoro non deve superare nove ore, a condizione che non si tratti di lavoro notturno. I tre giorni di congedo, di almeno 83 ore consecutive, comprendono il riposo compensativo per il lavoro domenicale e la semigiornata libera settimanale. La durata massima della settimana lavorativa dev'essere garantita nella media di due settimane.

Art. 8a Servizio di picchetto

¹ Il tempo d'intervento nell'ambito di un servizio di picchetto deve durare, per principio, almeno 30 minuti. Per tempo d'intervento si intende il tempo che trascorre dalla convocazione del lavoratore al suo arrivo sul luogo di lavoro.

² Se, per motivi impellenti, questo spazio di tempo è più breve di 30 minuti, il lavoratore ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 20 per cento della durata complessiva del servizio di picchetto. Tale compensazione si aggiunge alla durata effettiva dell'intervento e del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare.

¹ RS 822.112

³ Se, a causa del tempo d'intervento ridotto, il servizio di picchetto dev'essere effettuato nell'azienda, tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.

⁴ Se il tempo d'intervento è più breve di 30 minuti, il lavoratore può essere di picchetto per al massimo sette giorni nello spazio di quattro settimane.

Art. 10 cpv. 2

² Il lavoro notturno può essere compreso in uno spazio di 12 ore se è seguito da un periodo di riposo di almeno 12 ore, se è disponibile un luogo per distendersi e se:

- a. il lavoro effettivo dura 10 ore al massimo ed è composto in gran parte da tempo di presenza, o
- b. il tempo di riposo, da considerare tempo di lavoro, dura quattro ore al minimo.

Art. 15 cpv. 1

¹ Agli istituti ospedalieri e alle cliniche e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 8a, 9, 10 capoverso 2 e 12 capoverso 2.

Art. 16 cpv. 1

¹ Alle case e agli internati e ai lavoratori in essi occupati per assistere gli ospiti si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

Art. 19a Laboratori medici

Ai laboratori medici e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 2.

Art. 31 cpv. 1 e 2

¹ Alle aziende di radiodiffusione e di televisione e alle persone in esse occupate per preparare, produrre, registrare e diffondere le trasmissioni si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 6, 7 capoverso 1, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 3, 11, 12 capoverso 1 e 13.

² Gli articoli 6, 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1 sono applicabili soltanto ai lavoratori occupati in produzioni di lunga durata senza interruzione.

Art. 35 Teatri permanenti

¹ Ai teatri permanenti e alle persone in essi impiegate per la creazione artistica di spettacoli si applicano l'articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domeni-

ca, nonché gli articoli 11, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l'articolo 7 capoverso 1.

² Alle persone impiegate per le attività necessarie agli spettacoli nonché per il servizio e l'assistenza agli spettatori si applicano l'articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 3, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l'articolo 7 capoverso 1.

³ Alle persone impiegate per la creazione tecnico-artistica di spettacoli si applicano l'articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 9, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l'articolo 7 capoverso 1. Il riposo giornaliero non può essere ridotto prima o dopo un prolungamento del lavoro diurno e serale di cui all'articolo 5.

⁴ Alle persone di cui ai capoversi 1, 2 e 3 impiegate in tournée o in rappresentazioni fuori sede si applica l'articolo 4 capoverso 1 per la notte fino alle 03.00.

⁵ Sono considerate teatri permanenti le aziende che organizzano spettacoli di teatro, d'opera, d'operetta, di balletto e commedie musicali.

Art. 43 cpv. 2

² Alle aziende per fiere e ai lavoratori in esse occupati per il montaggio e lo smontaggio, per il servizio agli stand e alle casse nonché per la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 13.

II

La presente modifica entra in vigore il...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal
Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

